

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2713-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE CABRAS)

Comunicata alla Presidenza il 12 luglio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ai procedimenti elettorali

presentato dal Ministro dell'Interno
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(V. Stampato Camera n. 5246)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 marzo 1991*

ONOREVOLI SENATORI.- Il disegno di legge in esame rappresenta un ulteriore tassello di un mosaico di interventi proposti per garantire trasparenza e correttezza ai procedimenti elettorali: i numerosi interventi sulla materia sono una conferma della consapevolezza dell'esistenza del problema di garantire la regolarità delle procedure elettorali ed il rispetto del voto popolare.

Lo stesso recente *referendum* sul sistema delle preferenze ha visto una significativa partecipazione di cittadini che manifestavano attenzione e sensibilità al tema della trasparenza elettorale.

Già attraverso la legge 21 marzo 1990, n. 53, erano state introdotte modifiche alla normativa concernente la scelta delle persone destinate a comporre i seggi nelle consultazioni elettorali e alla disciplina del procedimento elettorale, con particolare riguardo alle elezioni amministrative.

Con il presente disegno di legge si estendono i principi ispiratori della legge n. 53 ai procedimenti elettorali allora non contemplati e si affrontano problemi finora irrisolti ovvero suggeriti dalla applicazione di essa.

L'articolo 1 modifica l'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità, prevedendo che siano considerati ineleggibili i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, oltre ai prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche.

Si precisano altresì le cause che escludono la ineleggibilità: oltre alle dimissioni, il

trasferimento, la revoca dell'incarico o del comando e il collocamento in aspettativa intervenuti in tempi idonei.

L'articolo 2 precisa che il riferimento del numero 9) del primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è alle strutture convenzionate di cui si tratta agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'articolo 3 si riferisce alle elezioni politiche, regionali e provinciali e reca una nuova disciplina delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste o dei gruppi di candidati, adottando i parametri della legge n. 53 del 1990. Questa misura intende limitare la proliferazione di liste elettorali di disturbo, che costituiscono spesso una turbativa della stessa campagna elettorale.

L'articolo 4 riduce i tempi per la presentazione delle liste, considerato che è stato introdotto il sorteggio ai fini dell'assegnazione del posto da occupare nella scheda, eliminando la gara per l'accaparramento di posizioni considerate più favorevoli e rendendo inutile la lunghezza dei tempi finora stabilita.

Questa abbreviazione dei tempi di presentazione delle liste facilita le verifiche che l'ufficio elettorale provinciale presso la prefettura deve praticare ai fini della stampa dei certificati elettorali, delle tabelle di scrutinio, delle schede e dei manifesti, nonché di ogni adempimento organizzativo che va assolto in tempi ristretti.

L'articolo 5 aggiorna la tariffa, oggi estremamente modesta, necessaria per l'autenticazione delle sottoscrizioni delle candidature.

L'articolo 6 consente ai componenti del seggio ed ai rappresentanti di lista ovvero ai candidati di votare presso la sezione ove svolgono il loro compito, purchè siano elettori di un comune del collegio, sia per la Camera dei deputati sia per il Senato.

Si prevede inoltre che il candidato possa votare in una qualsiasi sezione della circoscrizione ove sia proposto.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica possono votare nelle sezioni presso le quali siano in servizio anche se sono iscritti ad altre sezioni e in altri comuni.

L'articolo 7 ammette al voto nel comune in cui si trovano per causa di servizio i militari e gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco.

L'articolo 8 disciplina il rilascio dei certificati di infermità fisica soltanto da parte di funzionari medici dirigenti delle unità sanitarie locali ai fini del voto assistito.

L'articolo 9 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati aveva introdotto la limitazione a due del numero di preferenze che l'elettore poteva esprimere.

In conseguenza dell'esito della consultazione del 9-10 giugno 1991, la Commissione ha invece soppresso l'articolo perchè superato dalla modifica introdotta con l'approvazione del quesito referendario.

Sempre conseguentemente all'esito del voto referendario, l'articolo 10 del testo approvato dalla Camera (che è diventato l'articolo 9 del testo in esame), in materia di operazioni di scrutinio, è stato emendato nei riferimenti alla pluralità di preferenze da esprimere e all'indicazione del numero d'ordine del candidato nella lista.

Questo articolo è rilevante per quanto riguarda la regolarità delle operazioni di scrutinio, giacchè introduce l'obbligo di estrarre la scheda e di leggere contemporaneamente il voto di lista e l'eventuale preferenza e di prenderne nota.

L'articolo introduce poi l'obbligo di apporre un timbro sul retro della scheda che non contiene espressione di voto, al fine di evitare successive manipolazioni e sancisce il divieto di scrutinare una scheda se quella precedente non è stata riposta.

Deve essere altresì accertata, da parte del presidente, la corrispondenza fra il totale delle schede scrutinate e il numero dei votanti, nonchè la corrispondenza numerica della cifra del verbale con riferimento agli iscritti, ai votanti, ai voti validi, alle

schede bianche o nulle e alle schede contestate.

È infine stabilito che i nominativi dei presidenti inadempienti vengano segnalati al presidente della corte d'appello ai fini della cancellazione dall'albo.

L'articolo 11, divenuto articolo 10, concerne le elezioni circoscrizionali e stabilisce che le spese elettorali siano a carico dei rispettivi comuni o ripartite, in caso di elezioni contemporanee con elezioni regionali e provinciali, fra gli enti interessati alla consultazione.

L'articolo 12, divenuto articolo 11, stabilisce infine che la votazione per l'elezione uninominale per il collegio della Valle d'Aosta avviene con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello di legge.

Queste norme introducono un fattore di maggiore trasparenza nei procedimenti elettorali adeguando i vari tipi di elezioni alla legge n. 53 del 1990, che, oltre ad avere dato buona prova nelle ultime elezioni amministrative, propone nuove norme in materia di ineleggibilità e di disciplina del voto assistito e regola meglio il voto dei componenti del seggio, dei rappresentanti di lista, dei candidati e delle forze dell'ordine. Inoltre un provvedimento che si muove nella logica di fornire ulteriori e solide garanzie contro ogni forma di alterazione della scelta del cittadino elettore va accolto con grande favore.

Sicuramente nel Paese, in materia elettorale, e non solo, si sono affermate esigenze ed indicazioni, come quella esplicita del recente voto referendario, che vanno oltre la materia trattata in questo disegno di legge.

L'introduzione della preferenza unica è un incentivo ad una più ampia e organica riforma elettorale che costituisca un elemento di una incisiva riforma delle istituzioni, per adeguarle al mutamento sociale. Essa rappresenta inoltre un incentivo anche ai fini dell'efficacia dell'azione di governo in una democrazia rappresentativa che riconfermi le grandi scelte della Costituzione repubblicana, e insieme attui un

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disegno riformatore aperto alla partecipazione dei cittadini e alla migliore corrispondenza fra voto popolare e formazione delle maggioranze di governo.

L'assoluta necessità e urgenza di adottare scelte non eludibili non impedisce però di adoperarsi con interventi parziali capaci di migliorare i nostri procedimenti elettorali.

L'approvazione del disegno di legge in esame non è assolutamente preclusiva dell'approdo verso una compiuta riforma elettorale; e comunque la riaffermazione

dei criteri di rigore e trasparenza in tutte le fasi del procedimento elettorale costituisce un evento sempre apprezzabile.

Per tali motivi, pur nella consapevolezza del significato limitato del provvedimento e nell'attesa di un confronto assai più impegnativo in materia elettorale, la Commissione affari costituzionali invita l'Assemblea ad esprimere consenso al disegno di legge in esame, con le modifiche esposte.

CABRAS, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

7 maggio 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera f), le parole: «i prefetti o chi ne fa le veci» sono sostituite dalle seguenti: «i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche»;

b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa»;

c) al sesto comma, le parole: «data del decreto di scioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è sostituito dal seguente:

«Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati devono essere sottoscritte: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà».

2. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà».

3. Il settimo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 2, lettera c), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dai seguenti:

«Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà.

Si applicano le norme concernenti la esenzione dalle sottoscrizioni, di cui al primo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53».

4. Il numero 1) dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà».

5. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

«Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti».

6. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'articolo 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962, è sostituito dai seguenti:

«La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti.

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale».

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957, modificato

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dall'articolo 1, lettera *h*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: «dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno».

2. Al numero 3) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'articolo 1, lettera *s*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno».

3. Al numero 2) dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato dall'articolo 2, lettera *h*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: «dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno».

4. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come risulta modificato dall'articolo 1, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».

5. Il nono comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 2, lettera *c*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

«La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere presentata per

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione».

6. Il quinto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali».

7. L'undicesimo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione».

8. Il decimo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'articolo 1, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

«La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione».

Art. 5.

1. Al quinto comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957, le parole: «di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 48 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto previa esibizione del certificato elettorale».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 49 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1981, n. 349, è sostituito dal seguente:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

«I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio».

Art. 8.

1. L'articolo 56 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - 1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche».

2. Gli ultimi due commi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono sostituiti dai seguenti:

«I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati.

Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di due».

Art. 10.

1. L'articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - 1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso

Art. 9.

1. *Identico.*

«Art. 68. - 1. *Identico.*

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 11.

1. All'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni»;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. *Identico.*

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. *Identico.*

8. *Identico».*

2. *Identico.*

Art. 10.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

«Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale»;

c) al sesto comma, dopo le parole: «i consigli comunali» sono aggiunte le seguenti: «e circoscrizionali».

Art. 12.

1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge».

2. La tabella G allegata al testo unico n. 361 del 1957, già sostituita dalla tabella F allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

Identico.

TABELLA

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA (articolo 12, comma 2).

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>1</p> <p>(COGNOME E NOME)</p>	<p>5</p>	<p>9</p>	
<p>2</p>	<p>6</p>	<p>10</p>	
<p>3</p>	<p>7</p>	<p>11</p>	
<p>4</p>	<p>8</p>	<p>12</p>	

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12. Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 3; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 2; quando sono da 19 a 21, viene utilizzata la quarta parte della scheda, nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, procedendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA (articolo 11, comma 2).

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

Identica.